

CONSEGNA TO NELLA SEDE  
DEL 17-10-2013



## CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

13/102/SR01-02-03/C2

**INTESA SUGLI SCHEMI DI DECRETO INTERDIPARTIMENTALE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE CONCERNENTE LA REGOLAZIONE FINANZIARIA TRA MAGGIORI E MINORI ENTRATE DELLE REGIONI, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMI 235 E 322, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296 - ANNI 2008 - 2009 - 2010**

### *Punti 1, 2 e 3) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni*

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'intesa sugli schemi di decreto per gli anni 2008 - 2009 - 2010, fatto salvo che ove ci fossero variazioni condivise fra le Regioni e MEF o si rilevassero eventuali errori, le risorse saranno recuperare nel decreto relativo alla successiva annualità.

Chiede che il recupero delle risorse possa avvenire in più esercizi finanziari anziché in unica soluzione sull'esercizio in corso.

Evidenzia, inoltre, che la restituzione di risorse, ancorché per lo Stato si espliciti contabilmente nel conguaglio sulla compartecipazione IVA, per le Regioni si traduce con la contabilizzazione di un'uscita a favore dell'erario pertanto si ritiene che Governo e Regioni debbano condividere che le somme restituite non siano considerate nei tetti di spesa del patto di stabilità.

Si ritiene necessario sottolineare che il vincolo introdotto dall'ultimo periodo del comma 321 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2009, n. 296 va ad incidere sui gettiti riscossi dalle regioni a titolo di tassa automobilistica non è più compatibile con l'attribuzione alle regioni della titolarità della tassa stessa (*tributo proprio*) operata dal d.lgs 68/2011 che pone come unico limite quello di operare variazioni di aliquota entro margini prestabiliti dalla legge statale.

Gli interventi statali ad oggi devono pertanto essere limitati alla sola eventuale variazione dei predetti limiti e non attribuirsi quote di gettito.

Si propone, pertanto, il seguente emendamento da inserire nella prossima legge di stabilità:

“Articolo \_\_\_\_\_

1. Al comma 321 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dopo le parole “della citata Tabella 2” sono inserite le parole “fino all'anno di imposta 2011”.

Roma, 17 ottobre 2013